



S. 6914
2017

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO**

Il Giudice Maria Teresa Consiglio

All'udienza del 13 luglio 2017 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G. n. 33864/2016 promossa da:

S.R.L., in persona del legale rappresentante *p.t.*, parte
ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Pagliaro e Luca A. Vetrano

contro

**ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" (I.N.P.G.I.)**, in persona del legale
rappresentante *p.t.*, parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana I.eto

FATTO E DIRITTO

... srl ha adito il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo l'accertamento negativo del credito contributivo di € 17.679,96 per il periodo settembre – dicembre 2015 vantato dall'Inpgi nei confronti della società; in subordine ha chiesto la riquantificazione di detto debito; in ogni caso di dichiarare l'obbligo dell'Inpgi di concedere la rateizzazione del debito previdenziale senza garanzia fideiussoria; il tutto con il favore delle spese di lite, da distrarsi.

Ha dedotto: di aver sempre compiutamente assolto agli obblighi contributivi nei confronti dell'Inpgi; che sin dal 2010 i rapporti con l'Inpgi sono stati caratterizzati da forti incertezze, dovute alla confusa gestione della posizione contributiva da parte dell'Istituto; di aver effettuato all'Inpgi cospicui versamenti; che ciò nonostante l'Inpgi le ha richiesto il pagamento di ulteriori importi dovuti in relazione alle annualità 2009, 2011 e 2013 pur avendo rilasciato una certificazione di regolarità contributiva; che per tali posizioni è pendente giudizio di appello; che in data 7.4.2016 l'Inpgi ha emesso un piano di ammortamento relativo al presunto debito contributivo di € 17.679,96 per il periodo settembre-dicembre 2015; che la società ha inoltrato istanza di rateazione in data 25.7.2016; che in data 18.8.2016 l'Inpgi ha emesso un piano di ammortamento del debito contributivo, comunicando il complessivo saldo negativo di € 169.736,91 prevedendo, ai fini dell'accoglimento della domanda di rateazione, il versamento immediato di € 27.891,87 e il rilascio di una garanzia fideiussoria di € 141.845,04; che a tale posizione si è aggiunta l'ulteriore richiesta di pagamento delle mensilità contributive fino ad agosto 2016 per complessivi euro 194.901,37 senza però scomputare gli importi oggetto di altro giudizio, generando confusione e l'impossibilità di una verifica dettagliata.

Ha quindi lamentato il mancato rilascio di un prospetto chiaro e univoco relativo alle posizioni debitorie; che la richiesta di garanzia fideiussoria è illegittima perché contraria al disposto dell'art. 83 comma 23 d.l. n. 112/08 convertito in legge n.

133/2008. Svolte considerazioni in diritto, ha concluso chiedendo al Giudice del Lavoro l'accoglimento della domanda.

Si è costituito in giudizio l'Inpgi chiedendo il rigetto della domanda; in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della società ricorrente al pagamento in favore dell'Inpgi di € 22.329,53 di cui € 22.065,00 a titolo di contributi obbligatori relativi alle mensilità da settembre 2015 a gennaio 2016 ed € 264,53 a titolo di sanzioni calcolate alla data del 2.3.2017, con condanna alle ulteriori sanzioni civili maturate dal 3 marzo 2017 al saldo, come per legge.

Il ricorso non è fondato.

La contesta la sussistenza del debito contributivo calcolato dall'Inpgi in relazione ai periodi da settembre a dicembre 2015.

Costituendosi in giudizio l'Inpgi ha dedotto che tale credito contributivo è stato determinato sulla base delle denunce contributive mensili inviate telematicamente dalla stessa società; altresì l'Istituto ha evidenziato che dal 2009 ad oggi la

ha avanzato diverse istanze di rateizzazione del suo debito contributivo, senza peraltro mai assolvere compiutamente gli impegni rateali; evidenzia in particolare l'Inpgi che l'odierna ricorrente ha presentato istanza di dilazione in data 27.1.2016 così riconoscendo la sussistenza del debito relativo alle mensilità da settembre 2015 a dicembre 2015 (all. 3 produzione INPGI) e successivamente istanza di dilazione per il periodo fino a gennaio 2016 (all. 5 produzione INPGI).

Con il ricorso in esame, la lamenta solo genericamente l'esistenza del suo debito previdenziale, senza contestare specificatamente i conteggi elaborati dall'Inpgi sulla base delle denunce contributive mensili inviate dalla stessa società e, altresì, dimenticando di aver già riconosciuto di volta in volta la propria esposizione debitoria con le istanze di rateizzazione delle somme dovute (doc. 3 e 5 produzione resistente).

Inoltre la ricorrente non solleva alcuna doglianza rispetto ai conteggi depositati dall'Inpgi con la sua memoria difensiva, dai quali risulta il complessivo credito dell'Istituto pari ad € 22.329,53.

In assenza di specifiche contestazioni, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. risulta pertanto accertato il credito previdenziale dell'Inpgi nei confronti della ricorrente per l'importo di € 22.329,53 di cui € 22.065,00 a titolo di contributi obbligatori relativi alle mensilità da settembre a dicembre 2015 ed € 264,53 a titolo di sanzioni calcolate alla data del 2.3.2017, così come indicato nei prospetti contabili Inpgi allegati alla memoria difensiva.

Parimenti infondata è la lamentela della ricorrente circa l'illegittimità del comportamento dell'Inpgi, che condiziona l'accoglimento delle istanze di rateizzazione per importi superiori ad € 45.000,00 al rilascio di apposita fidejussione a garanzia del credito; secondo la ricorrente tale comportamento sarebbe in contrasto con il disposto dell'art. 83 comma 23 d.l. n. 112/2008 convertito con modificazioni in legge n. 133/2008 (che ha previsto che le dilazioni dei debiti tributari non siano più soggette all'obbligo dell'esistenza di una garanzia in favore della P.A.).

Come già condivisibilmente rilevato da altro giudice di questo Tribunale (sentenza n. 3455/16 dott.ssa Bracci), "ai sensi dell'art. 8 l. n. 1122/55 le aziende sono tenute a versare i contributi assicurativi all'ente previdenziale entro il ventesimo giorno successivo a quello del mese di riferimento. Nel caso di debiti contributivi, la concessione della dilazione di pagamento non è un obbligo di legge per l'Inpgi, ma una facoltà a beneficio delle aziende, alternativa al recupero coattivo del credito.

L'art. 83 comma 23 d.l. n. 112/08, convertito con modificazioni in l. n. 133/2008, appare riferibile unicamente agli enti previdenziali di diritto pubblico e non sembra invocabile la sua diretta ed automatica applicazione nei confronti dell'Inpgi. Invero a seguito della trasformazione della natura giuridica in fondazione di diritto privato, è stato posto alla resistente l'obbligo di garantire l'equilibrio di bilancio senza possibilità di fruirsi di alcuna forma di finanziamento pubblico, ma con il potere di disporre in autonomia in determinate materie.

Proprio nell'ambito di tale autonomia, l'Inpgi può concedere dilazioni di pagamento per favorire il riassetto finanziario ed economico delle aziende, tuttavia la riscossione del credito può essere garantita da fidejussione bancaria ed assicurativa, al fine di permettere, in caso di insolvenza del debitore, l'immediato recupero del credito vantato dall'Istituto".

In conclusione il ricorso va respinto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la srl va condannata al pagamento in favore dell'Inpgi dell'importo di € 22.329,53 come sopra specificato, oltre sanzioni civili maturate dalle singole scadenze al saldo, come per legge.

Visto l'art. 91 c.p.c. srl va condannata a rifondere all'Inpgi le spese di lite liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,

rigetta il ricorso;

in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna

SRL al pagamento, in favore dell'Inpgi, della somma di € 22.329,53 di cui di cui € 22.065,00 a titolo di contributi obbligatori relativi alle mensilità da settembre 2015 a gennaio 2016 ed € 264,53 a titolo di sanzioni calcolate alla data del 2.3.2017, oltre le ulteriori sanzioni civili maturate dalle singole scadenze al saldo, come per legge;

condanna S.R.L. al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.041,00 di cui € 266,00 per spese generali, oltre iva e cpa.

Roma, 13/07/2017

Il giudice
Marta Teresa Costantini

Depositate in Cancelleria
13-07-2017
002 IL CANCELLIERE
J